

in ogni anno durante l'affitto medesimo
ai resti fabbricati, keraiò se altro esistesse
in detta terra essi saranno tutto
carico dei fittuarii che si obbligano
farli eseguire senza ritardo a misura
del bisogno, a seconda l'atte richieste
e con la debita esattezza. I ripari nei
termini di legge saranno invece a carico
dei signori locanti. Se però tale ripa-
ri fossero evitati o accresciuti per
colpa e colpa dei fittuarii, in tal caso
i ripari suddetti resteranno parimen-
te a carico degli stessi conduttori.
Articolo sesto: Con qualvolta il
signor Liccarello nel nome proprio
che i conduttori non abbiano eseguito
a secondo del bisogno e maestrevolmen-
te gli acconci necessarii come sopra, al-
tra avrà diritto, fatta soltanto una
intima per presunzione ai fittuarii, e
non ostante qualsiasi risposta e
contasto, farli eseguire di un capo
maestro di sua scelta e la spesa che
risulterà dalla relazione compresiva
di tutti spettanti al capo maestro per

308
gli acconci e la relazione medesima
avrà a peso dei conduttori, sarà loro
caricato sul conto di locazione e farà
parte dell'estaglio delle terre locate,
cosicchè al primo pagamento imprevisto
si estinguerà primo la detta spesa
e il doppio andrà a conto dell'estaglio.
È questo in esecuzione del presente patto
e senza ulteriore consenso delle parti.
Articolo settimo: Nel caso in cui si verifici
chiaro, nel corso dell'affitto il bisogno di qual-
che riparo da doverli eseguire dai signori
gabellanti, sono obbligati i conduttori
darne avviso per atto di uscire al commis-
sionato locale dei due terzi locanti e se
ciò trascurassero o per colpa loro acced-
esse il danno allora restano obbligati
i fittuarii di indennizzare delle con-
sequenze i locanti suddetti.
Articolo ottavo: Nel corso della gabella
la casa familiare dovuta allo Stato, nella
terza ed è e sarà, di altri dazi che lo Stato
medesimo possa imporre sulla proprietà
nonchè le sovrimposte comunali e provin-
ciali che gravano sulla medesima terra



2. di fittuarii